

## STATUTO

### DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione una associazione ricreativa culturale denominata "Otocione". "Otocione" è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** - L'Associazione "Otocione" persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura fantasy, di giochi di ruolo e di società nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura fantasy, di giochi di ruolo e di società di ogni genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- diffondere la cultura e la dialettica locale nel mondo giovanile e non;
- ampliare le conoscenze della cultura e dialettica locale attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- diffondere la attività sportiva intesa in ogni suo genere nel mondo giovanile e non;
- ampliare le conoscenze della attività sportiva attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- diffondere la cultura cinematografica in genere nel mondo giovanile e non;
- ampliare le conoscenze della cultura cinematografica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

**Art. 3.** - L'associazione "Otocione" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti.

**Art. 4.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
  - contributi ed erogazioni;
  - donazioni e lasciti;
  - rimborsi;
  - attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 5.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 6.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori (ove presente).

## I SOCI

**Art. 7.** - L'associazione "Otocione" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci fondatori: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; hanno diritto di voto;
- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; non hanno diritto di voto;
- soci non ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale in misura ridotta stabilita dal Consiglio direttivo; non hanno diritto di voto;

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Tutti i soci sono personalmente e illimitatamente responsabili nei confronti dell'associazione "Otocione" per le proprie azioni.

**Art. 8.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo.

**Art. 9.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. La qualità di Socio si perde per:

- per dimissioni scritte motivate da inviare in forma scritta almeno 1 mese prima della scadenza dell'anno in corso al Consiglio Direttivo;
- per mancato rinnovo della tessera associativa, ovvero omesso versamento della quota sociale;
- per delibera d'esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi d'incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità: i nomi verranno affissi nei locali sociali.

**Art. 10.** - Tutti i soci fondatori in regola con il pagamento della quota di associazione hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 11.** - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce ad Assisi (PG) Via Cavour, 15 – Fraz. S.M. Angeli o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro il mese di aprile di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno 6 soci fondatori. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci mediante affissione nei locali della sede sociale o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

**Art. 12.** - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci fondatori che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio fondatore potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento più 1 degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Art. 13.** - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

**Art. 14.** - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

**Art. 15.** - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano il 50 per cento più 1 degli iscritti.

**Art. 16.** - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno il 50 per cento più 1 ed il consenso della metà più uno dei voti presenti o rappresentanti.

**Art. 17.** – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori (ove presente);
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 18.** - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da 5 membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 1 anno, tranne che per il primo consiglio che rimane in carica fino al 31 dicembre 2007, ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 3 membri, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

**Art. 19.** - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione ;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;

**Art. 20.** - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed un vice-presidente.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno tre consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

**Art. 21.** - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno tre consiglieri.

**Art. 22.** - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Art. 23.** – Il Collegio dei revisori (ove presente) è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

### **SCIoglimento**

**Art. 24.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 25.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 26.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.